



*Ministero dell'Istruzione*

**Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"**

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

I.I.S. "GULLI E PENNISI" - ACIREALE  
Prot. 0012242 del 10/12/2021  
(Uscita)

Acireale, 10 dicembre 2021

Al personal A.T.A.

Ai docenti

Liceo Classico

Liceo Scientifico

TRASMESSA VIA @

PUBBLICATA IN [www.gulliepennisi.edu.it](http://www.gulliepennisi.edu.it)

**Oggetto:** Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si invia in allegato il decreto-legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021 con la nota esplicativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. 01889 del 07 dicembre 2021 avente per oggetto "Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggestioni operative" che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire da mercoledì 15 dicembre 2021.

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Si precisa che possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

**Il personale assente per malattia, pertanto, non è escluso dall'obbligo vaccinale.**

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, lo scrivente è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 (venti) giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, lo scrivente inviterà gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

A.S.  
21/22

1



*Ministero dell'Istruzione*

**Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"**

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

In caso di mancata presentazione della documentazione, si accerterà l'inosservanza dell'obbligo e ne darà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, anziché 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione. Si rimanda alla lettura integrale dell'art. 2 del DL 172/2021 e della nota del Ministero dell'Istruzione in allegato.

Cordialmente,

A.S.  
21/22

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Tarcisio Maugeri

2

documento firmato digitalmente ArubaPEC S.p.A. NG CA 3